

Publicato il 24/03/2025

N. 01116 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 01519/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2025, proposto da

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

OMISSIS

dall'avvocato ⁵ con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia; rappresentati e difesi

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima *Quater*) n. 89/2025, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

OMISSIS

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo
grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giovanni
Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Vincenzina Maio e l'avvocato

Considerato che: (a) sotto il profilo del *fumus*, in ragione della non felice formulazione dell'art. 5-*bis* del d. lgs. 334/2000, non appare *ictu oculi* fondata l'interpretazione che della stessa fornisce l'Amministrazione appellante e (b) sotto il profilo del *periculum*, appaiono condivisibili gli argomenti esposti dal primo giudice in ordine alla necessità di dare prevalenza all'interesse dei ricorrenti ad essere ammessi alla procedura;

Rilevato, quindi, che sussistono i presupposti per disporre l'ammissione con riserva, dei ricorrenti in primo grado, a presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale oggetto del presente giudizio;

Ritenuto, di conseguenza, di dover respingere l'appello cautelare con compensazione delle spese di lite della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 1519/2025).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE